

STUDIO DE POLI

VENEZIA

PROF. AVV. MATTEO DE POLI
ASSOCIATO NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

AVV. DAMIANO TOMMASINI
DOTTORE DI RICERCA
IN DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

AVV. LUCA VEDOVATO

AVV. ILARIA DELLA VEDOVA

AVV. CRISTIAN LORENZIN

DOTT.SSA ROSSANA LEGGIERI

DOTT. NICOLA CECCHETTO

DOTT.SSA DIANA TEMPORIN

SAN POLO 2580, CA' ZEN
30125 VENEZIA (ITALY)
TEL. +39 041.2440086 - 2440090

VIALE MILANO 101
36100 VICENZA (ITALY)
TEL. +39 0444.545805

TELEFAX +39 041.2757521
E-MAIL: direzione@studiodepoli.it
WEB SITE: www.studiodepoli.it

DOTT.SSA RAFFAELLA LAURENTI DE POLI
DOTTORRE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Venezia, 28 maggio 2014

Egregio Dottore

Via email

Società Alfa in concordato preventivo ***Operazione in conflitto di interessi***

Mi è stato chiesto di rendere un parere sulle conseguenze sul concordato preventivo pendente del comportamento tenuto da Società Alfa nella rappresentazione ai creditori dell'operazione di cessione del credito vantato da Società Delta nei confronti di Società Alfa bis tacendo ai creditori che Società Delta appartiene – attraverso la controllante Società Delta bis – all'Ing. Tizio e a suo figlio Tizio Caio, titolari della società in concordato.

Come ho già illustrato nel mio parere del 14 maggio scorso, la vicenda della cessione del credito vantato da Società Delta verso Società Alfa bis e pagato da Società Alfa mediante un'operazione di compensazione di un suo credito verso Società Delta stessa (d'ora in avanti, l'Operazione) configura anzitutto un atto gestorio tenuto non all'insegna dell'adeguata diligenza degli amministratori o della perizia degli ausiliari degli stessi. Ora è emerso altresì che tale operazione è stata conclusa in conflitto di interessi, vista la titolarità delle quote della controllante di Società Delta.

Ciò detto, ho cercato di capire dalla documentazione fornita dalla società se l'operazione abbia creato un danno ai creditori di Società Alfa: danno che integrerebbe con somma probabilità la

fattispecie di “atti di frode” che è il presupposto per l’esercizio del potere-dovere del Commissario Giudiziale di domandare al Tribunale la revoca dell’ammissione del debitore alla procedura di concordato.

Stando alle informazioni fornite dalla stessa Società Alfa, quest’ultima ha venduto alla controllata Società Alfa bis alcuni macchinari e servizi. In caso di fatturazione alla controllata, Società Alfa ha spiegato che il ceto bancario non avrebbe accettato di anticipare le fatture; che era necessario quindi utilizzare un terzo soggetto (individuato nella società Società Delta), che avrebbe figurato come destinatario della fornitura (poi rivenduta a Società Alfa bis); che Società Delta avrebbe potuto corrispondere a Società Alfa l’importo della fornitura di macchinari e servizi solamente nel caso in cui Società Alfa bis avesse onorato a sua volta il pagamento. Società Alfa ha poi illustrato come, a seguito di alcune contestazioni mosse da Alfa bis riguardo la fornitura e del mancato pagamento delle fatture emesse da Società Delta verso Società Alfa bis, fosse emersa l’impossibilità per Società Delta di pagare il proprio debito verso Società Alfa, la quale ha dunque deciso di acquistare il credito di Società Delta verso Società Alfa bis e pagarlo mediante compensazione. In questo modo Società Alfa avrebbe, a suo dire, riportato l’Operazione all’interno del rapporto tra controllante e controllata, ovvero il medesimo rapporto sostanziale che si sarebbe creato fin dall’inizio, se non fosse stata utilizzata la “triangolazione” con Società Delta al fine di scontare le fatture.

Alla luce dei dati in mio possesso, ritengo che la cessione del credito intervenuta tra Società Alfa e Società Delta non abbia alterato il rischio di credito relativo all’operazione, essendo Società Delta un mero intermediario e dipendendo il pagamento del credito vantato da Società Alfa unicamente dalla capacità della controllata Società Alfa bis di onorare il proprio debito.

Se è vero quanto affermato da Società Alfa che Società Alfa bis non ha versato alcunché a Società Delta – assumo questo dato come presupposto per le mie seguenti riflessioni, ma non è stato possibile verificare la correttezza dell’assunto – allora ritengo che non si sia realizzato alcun danno in capo ai creditori di Società Alfa perché quest’ultima non avrebbe comunque percepito il corrispettivo della fornitura dalla controllata anche se avesse eseguito l’operazione in trasparenza direttamente verso la medesima senza utilizzare l’intermediazione di Società Delta. Ove, per contro, Società Alfa bis avesse corrisposto parte del prezzo della fornitura a Società Delta e quest’ultima non l’avesse riversato a Società Alfa, allora ritengo che si sarebbe verificato un danno in capo ai creditori di Società Alfa stessa con conseguente necessità per il Commissario Giudiziale di attivare la procedura *ex art. 173 LF.* o per il Tribunale di valorizzare tale circostanza in sede di giudizio di omologa.

Quanto all’impossibilità di opporre l’intervenuta cessione a Società Alfa bis – da cui deriva l’impossibilità per Società Alfa di compensare crediti e debiti verso la controllata -, come ho già scritto nel mio precedente parere tale circostanza non ha prodotto un danno per i creditori di Società Alfa perché la controllata cinese ha inviato alla società in concordato un *wavier* nel quale rinuncia ai suoi crediti e dichiara di non avere nulla a che pretendere da Società Alfa stessa (per quanto non si conosca, ad oggi, l’importo del credito cui Società Alfa bis ha rinunciato).

Mi è stato chiesto di rendere un parere sulle conseguenze sul concordato preventivo pendente del comportamento tenuto da Società Alfa nella rappresentazione ai creditori dell'operazione di cessione del credito vantato da Società Delta nei confronti di Società Alfa bis tacendo ai creditori che Società Delta appartiene – attraverso la controllante Società Delta bis – all'Ing. Tizio e a suo figlio Tizio Caio.

In conclusione, sulla base delle informazioni in mio possesso, ritengo che, pur avendo l'amministratore di Società Alfa Ing. Tizio omesso di segnalare in sede consiliare il proprio interesse nell'Operazione con Società Delta, ciò non costituisca quell' "atto di frode" che impone al Commissario di attivarsi.

Il mio giudizio sarebbe diverso qualora emergesse la prova che Società Alfa – e per essa, la massa dei suoi creditori - ha subito un danno patrimoniale dall'intervento di Società Delta, ad esempio perché questa ha ricevuto e trattenuto da Società Alfa bis una parte del prezzo della fornitura, ossia un importo quantitativamente diverso da quello delle ordinarie commissioni di intermediazione. Ma, lo ripeto, ad oggi non vi è evidenza di alcun arricchimento di Società Delta nell'Operazione.

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario e porgo i miei migliori saluti.

Prof. Avv. Matteo De Poli

